



RETRIBUZIONI ORARIE PER TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VARESE - OPERAI

LIVELLI E MANSIONI	1 Minimo di paga base dal 1° febbraio 2025 euro	2 Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011 euro	3 Ex indennità contingenza dal 1° novembre 1991 euro	4 Totale 1 + 2 +3 euro	5 Riposi annui (4,95% su 4) dal 1° ottobre 2000 euro	6 Maggiorazione per ferie e gra- tifica natalizia (18,50% su 4) (**) euro	7 Totale retribuzione lorda (4 + 5 + 6) euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 (*) euro
OPERAIO DI 4° LIVELLO	8,64	1,59	3,07	13,30	0,66	2,46	16,42	0,0959
OPERAIO SPECIALIZZATO - 3° LIVELLO	8,02	1,48	3,06	12,56	0,62	2,32	15,50	0,0890
OPERAIO QUALIFICATO - 2° LIVELLO	7,22	1,33	3,05	11,60	0,57	2,15	14,32	0,0801
OPERAIO COMUNE - 1° LIVELLO	6,17	1,15	3,02	10,34	0,51	1,91	12,76	0,0685
DISCONTINUI:								
CUSTODE, PORTINAIO, GUARDIANO, FATTORINO, USCIERE, INSERVIENTE	5,55	1,03	2,52	9,10	0,45	1,68	11,23	0,0570
CUSTODE, PORTINAIO, GUARDIANO CON ALLOGGIO	4,94	0,93	2,51	8,38	0,41	1,55	10,34	0,0570

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento per mensa degli operai, si richiamano le norme di cui al Contratto provinciale di lavoro del 13 luglio 2023, nonché, per gli aspetti fiscali e contributivi, quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** è pari, a partire dal 1° luglio 2023, ad **euro 9,65 al giorno**.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(*) Il c.c.n.l. del 18 luglio 2018 ha previsto, con decorrenza 1° ottobre 2019, l'aumento di 2 euro mensili del contributo al Fondo PREVEDI. Il contributo mensile a carico dell'impresa passa quindi da 8 a 10 euro, riparametrati secondo la qualifica di inquadramento del lavoratore. Il contributo mensile si ricava moltiplicando l'importo orario indicato (già comprensivo della maggiorazione del 18,50%) per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nel mese di riferimento, con arrotondamento all'euro inferiore o superiore, secondo le regole generali.

(**) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.


RETRIBUZIONI MENSILI PER TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VARESE - IMPIEGATI E QUADRI

LIVELLI E CATEGORIE	1 Stipendio minimo mensile dal 1° febbraio 2025 euro	2 Premio di produzione dal 1° gennaio 2011 euro	3 Ex indennità di contingenza dal 1° novembre 1991 euro	4 Totale retribuzione lorda 1 + 2 + 3 euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 (*) euro
7° livello - quadri (*) e 1.a categoria super	2.134,71	369,85	544,15	3.048,71	20,00
6° livello - 1.a categoria	1.921,23	337,78	539,96	2.798,97	18,00
5° livello - 2.a categoria	1.601,02	283,51	533,68	2.418,21	15,00
4° livello - Impiegati di 4° livello	1.494,31	259,94	531,58	2.285,83	14,00
3° livello - 3.a categoria	1.387,56	239,75	529,49	2.156,80	13,00
2° livello - 4.a categoria	1.248,81	217,05	526,76	1.992,62	11,70
1° livello - 4.a categoria primo impiego (**)	1.067,36	186,64	523,20	1.777,20	10,00

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento per mensa degli operai, si richiamano le norme di cui al Contratto provinciale di lavoro del 13 luglio 2023, nonché, per gli aspetti fiscali e contributivi, quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'indennità sostitutiva di mensa è pari, a partire dal 1° luglio 2023, ad **euro 9,65 al giorno**.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

AVVERTENZA

L'importo orario del trattamento economico spettante agli impiegati edili si ottiene dividendo per 173 gli importi mensili. Il coefficiente 25 resta esclusivamente per la determinazione della quota giornaliera della retribuzione di fatto, ai fini del pagamento delle festività cadenti in domenica nonché per la maggiorazione da riconoscere in aggiunta alla normale retribuzione del mese di novembre, quale trattamento per l'ex festività nazionale del 4 novembre.

- (*) Il c.c.n.l. del 18 luglio 2018 ha previsto, con decorrenza 1° ottobre 2019, l'aumento di 2 euro mensili del contributo al Fondo PREVEDI. Pertanto il contributo mensile passa da 8 a 10 euro riparametrati secondo il livello di inquadramento del lavoratore. L'importo mensile è quello indicato, da riconoscere secondo i criteri previsti dalle parti sociali nel "Vademecum contributo contrattuale".
- (*) Con decorrenza 7 febbraio 1988 ed in attuazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, il c.c.n.l. ha regolamentato la categoria dei quadri. Il riconoscimento in forma scritta, da parte dell'impresa, della qualifica di quadro, comporta l'attribuzione di un'indennità di funzione di euro 140,00 mensili dal 1° giugno 2008.
- (**) Si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione.